



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
SETTORE POLITICHE CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO
UFFICIO CULTURA

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI ADIBITI A
CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI AD USO PARZIALMENTE ESCLUSIVO**

L'anno 2025, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, in
Beinasco, nei locali siti in

TRA

il **Comune di Beinasco** (d'ora in poi denominato "Comune"), c.f. **02242100012**,
rappresentato da Marco FERRARA, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi
alla Persona, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Pubblica che
rappresenta,

E

l'Associazione _____ (d'ora in poi denominato/a "Concessionario"), c.f.
_____, con sede legale in _____ rappresentata da _____, c.f.
_____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di **Presidente**, il
quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta comunale n. 28 in data 19 marzo 2025 sono state approvate le linee di indirizzo per l'assegnazione degli spazi comunali adibiti a Circoli ricreativi per Anziani ad uso parzialmente esclusivo;
- con determinazione n. ___ del _____ è stato approvato l'*Avviso pubblico per la concessione di locali comunali adibiti a "Circoli ricreativi per Anziani"*;
- con determinazione n. ___ del _____ sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice ed è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei predetti locali.

VISTO

- il Codice del Terzo Settore approvato con D.Lgs. 117/2017;
- il vigente *Regolamento per la concessione di contributi, patrocini, locali ed altri benefici di natura economica* approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/6/2023.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune concede al Concessionario l'uso parzialmente esclusivo del locale denominato _____, sito in via _____, identificato dalla planimetria in *Allegato*, luogo per cui la Giunta comunale ha specificatamente definito la seguente destinazione d'uso: Circolo Ricreativo per Anziani.
2. Per **utilizzo parzialmente esclusivo** si intende l'utilizzo del locale in convenzione con un soggetto che prevede già a priori la possibilità dell'Amministrazione di utilizzare lo spazio per propri progetti o per progetti di altre associazioni.
3. Il Concessionario dichiara di accettare integralmente, e senza alcuna eccezione, tutte le disposizioni e prescrizioni contenute negli atti e nei documenti menzionati in premessa, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di aver preso visione preventiva del locale assegnato e di rinunciare espressamente alle facoltà previste dal codice civile riguardante i vizi della cosa.
4. Il Concessionario dichiara altresì di impegnarsi a eseguire tutto quanto offerto in sede di presentazione della domanda di assegnazione, come meglio specificato negli articoli seguenti.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione ha validità di n. 3 (tre) anni, prorogabili di ulteriori n. 3 (tre) anni verificata la gestione positiva, con decorrenza dal _____ come risulta dal verbale di consegna allegato agli atti.
2. Il Concessionario, alla scadenza del contratto, potrà continuare a occupare il locale assegnato, se richiesto dal Comune, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di assegnazione e comunque per un periodo non eccedente n. 6 (sei) mesi (proroga tecnica).



Art. 3 – Finalità del Circolo

1. Il Circolo dovrà essere luogo di incontro ove si propongano iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e solidale per i cittadini tutti, ove si possa favorire lo scambio intergenerazionale e la condivisione delle conoscenze e delle esperienze di vita. In particolare, il Circolo è identificato come un luogo in cui:
 - garantire la promozione di attività e iniziative diverse che concorrere a prevenire ed eliminare le cause di emarginazione e condizioni di isolamento stimolando momenti di aggregazione;
 - garantire, con particolare riferimento alla popolazione anziana, attività orientate all'invecchiamento attivo, spazi di autonomi e promozione del dialogo intergenerazionale;
 - favorire lo sviluppo culturale e la vita associativa degli anziani.

2. Obiettivo del Circolo è di garantire alla popolazione anziana un luogo “aperto” che di fatto favorisca la partecipazione attiva di altre categorie generazionali e il coinvolgimento dell'intera comunità nella proposta di attività aggregative negli ambiti:
 - ricreativo/culturale;
 - promozione del volontariato;
 - ludico motorie;
 - prevenzione e promozione della salute e di stili di vita sani;
 - scambio culturale ed intergenerazionale;
 - di rilevanza sociale/solidale.

Art. 4 – Gratuità della concessione dei locali

1. La concessione del Circolo è da intendersi ad uso gratuito rispondendo ai criteri di politica sociale, illustrati dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nella deliberazione n. 716/2012/PAR, in cui viene precisato che *“...la redditività del bene può essere mitigata o esclusa ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”*.
2. Il Comune di Beinasco intende pertanto concedere l'utilizzo dei locali nella forma del comodato d'uso gratuito, in considerazione:
 - della possibilità riconosciuta agli enti pubblici, ex art.71, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 di utilizzare in chiave “sociale” il proprio patrimonio immobiliare;



- delle finalità sociali perseguite dalla Concessionaria nell'attuazione del progetto di cui alla presente convenzione;
- della ricaduta positiva delle suddette attività sul benessere della popolazione anziana del territorio e dell'intera collettività.

Art. 5 – Impegni assunti dal Concessionario e rendicontazione delle attività

1. In sede di presentazione della domanda di assegnazione il Concessionario si è impegnato a:
 - ❑ **assumere** a proprio carico e gestione le spese relative a piccole riparazioni, pulizia e mantenimento del decoro degli ambienti;
 - ❑ **organizzare un programma di attività** che il Concessionario avrà cura di promuovere (attraverso la produzione di volantini, manifesti, social) al fine di darne massima diffusione e favorire la partecipazione della popolazione.
2. Per la realizzazione delle attività proposte il Concessionario potrà coinvolgere altri soggetti/associazioni/gruppi operanti sul territorio comunale anche al fine di promuovere la costruzione di reti di collaborazioni fra le diverse realtà del territorio.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Concessionario dovrà presentare al Comune una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, che illustri la puntuale realizzazione delle sopra indicate attività, utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione dagli uffici.

Art 6 - Modalità di utilizzo

1. Il Concessionario dispone del completo utilizzo del Circolo per le proprie attività ad eccezione degli utilizzi riservati all'Amministrazione che verranno concordati di volta in volta sulla base delle necessità così come previsto dall'art. 13, comma b, del "Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini, locali ed altri benefici di natura economica".
2. Il Comune si impegna a comunicare al Concessionario l'utilizzo dello spazio da parte dell'Amministrazione, per propri progetti o per progetti di altre associazioni/enti autorizzati, previa comunicazione a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il Concessionario dovrà garantire l'apertura del centro per almeno giorni alla settimana e per almeno ore al giorno, in attuazione del progetto presentato in data..... protocollo.....



Art. 7 – Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) trasmettere al Comune di Beinasco, copia delle **quietanze comprovanti il pagamento annuale del premio relativo alla Polizza assicurativa** di cui all'art. 6, debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice
2. I concessionari sono tenuti inoltre a provvedere alle seguenti disposizioni riguardanti la **gestione e utilizzo del locale comunale**:
 - a) provvedere alla **pulizia ordinaria** che è a completo ed esclusivo carico del Concessionario. Nel caso in cui si verificassero situazione atte a compromettere le condizioni igieniche dello spazio civico il Comune potrà procedere alla revoca della convenzione;
 - b) la realizzazione di **piccole riparazioni** che dovranno comunque essere comunicate agli uffici tecnici di competenza prima della loro esecuzione;
 - c) **custodire i locali** medesimi, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura durante le fasce orarie di proprio utilizzo; gli assegnatari sono responsabili verso il Comune di ogni danno alla struttura affidata in uso, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile allo stesso quanto prodotta da terzi. L'assegnatario dovrà provvedere alla chiusura di tutti i serramenti al termine del suo utilizzo, così come alla chiusura di eventuali accessi comuni con altri assegnatari, negli orari concordati;
 - d) qualora, a seguito di periodiche verifiche realizzate da parte dell'Amministrazione, dovessero risultare mancati e/o danneggiati materiali, attrezzature, strumentazione di proprietà comunali assegnate in uso e custodia con l'assegnazione dell'immobile e non dovesse essere rinvenibile inequivocabilmente un responsabile, l'Amministrazione comunale provvederà ad applicare una penale, come indicato al successivo art. 12;
 - e) **utilizzare l'immobile** assegnato, in ogni sua parte, in modo **conforme all'uso** convenuto, in relazione al tipo di attività svolta, precludendosi pertanto la possibilità di usufruire della sede, anche parzialmente, per usi differenti da quello pattuito e contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione d'uso identificata;
 - f) fornire al Comune i **nominativi di uno o più referenti**, corredati di indirizzo e numeri telefonici da poter contattare in caso di necessità e comunicare qualsiasi variazioni in merito ai contatti trasmessi;



- g) comunicare puntualmente all'Amministrazione Comunale le **informazioni necessarie al fine dell'ottimale gestione delle manutenzioni** a carico del Comune, in un'ottica di efficienza ed economicità;
 - h) rispettare le prescrizioni e le modalità di utilizzo dell'immobile (massimo affollamento, vie d'uscita e d'esodo ecc..) che l'Amministrazione stabilisce ai fini della sicurezza e comunica per iscritto agli assegnatari dei locali aggiornando e modificando i contenuti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e sulla base della normativa.
3. I Concessionari non potranno opporsi ai lavori di modifica, ampliamento e miglioria dei locali che il Comune intendesse eseguire a propria cura e spese, né potrà pretendere indennizzo alcuno a causa di eventuale limitazione o della temporanea sospensione dell'attività, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. L'Amministrazione darà preventiva comunicazione agli assegnatari della data prevista per inizio lavori e del presunto termine degli stessi.

Art. 8 – Oneri a carico del Comune

1. Il Comune, al fine di garantire la funzionalità del Circolo provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, facendosi carico delle relative spese, a meno che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti dei locali e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, nel qual caso saranno a carico del Concessionari.
2. Per interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria il Concessionario potrà intervenire direttamente, previa autorizzazione scritta del Concedente, il quale provvederà a rimborsare le spese sostenute.
3. Sono a carico del Comune le spese per le utenze necessarie per l'utilizzo dei locali.

Art. 9 – Punto ristoro

1. È consentito all'interno del Circolo l'apertura di un punto ristoro/bar riservato ai soci nel rispetto della normativa vigente.
2. Le spese connesse alla gestione del punto ristoro/bar e tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dello stesso sono a carico del Concessionario.
3. Il punto ristoro/bar dovrà essere gestito in forma volontaria dai soci dell'ETS. Con riguardo alla gestione del punto ristoro/bar, il Concessionario si impegna a rispettare:
 - a) Il divieto di somministrazione di alimenti e bevande ai non soci;



- b) Il divieto di introdurre e consumare, all'interno del Circolo, bevande e alimenti non forniti dal bar interno;
- c) Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche in quantità eccedente il normale consumo o a persone in evidente stato di ubriachezza.

Art. 10 – Assicurazioni

1. I Concessionari si impegnano a presentare copia delle polizze assicurative di Responsabilità Civile verso terzi e a presentare copia delle relative quietanze alla stipula della presente convenzione e nelle successive annualità di assegnazione.
2. L'assenza di un'adeguata copertura assicurativa potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 – Revoca, recesso e restituzione dell'immobile

1. L'Amministrazione ha facoltà di revocare l'assegnazione per i seguenti motivi:
 - a) inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti comunali e del rispetto della presente convenzione;
 - b) esigenze pubbliche inderogabili.
2. L'assegnazione, inoltre, può essere revocata, con esecutività immediata, in qualsiasi momento durante il termine convenuto per il verificarsi di fatti e/o situazioni tali da rendere inopportuno per la funzione istituzionale del Comune, a giudizio insindacabile del Comune, il proseguimento del rapporto.
3. Qualora l'Amministrazione concedente avesse necessità di rientrare nel possesso dei locali assegnati per il motivo di cui alla lettera "b", i locali dovranno essere rilasciati entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione del Comune.
4. Le associazioni beneficiarie hanno diritto di recedere dalla presente convenzione, anche prima della scadenza convenzionale, dandone comunicazione via posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima.
5. In caso di ripetute inosservanze, come pure in caso di variazione di utilizzo del locale, utilizzo improprio, cessione a terzi sarà disposta la revoca dell'assegnazione previa contestazione da parte dell'Amministrazione.
6. Alla scadenza della convenzione e/o recesso anticipato, gli assegnatari dovranno riconsegnare il locale e tutte le copie delle chiavi in possesso. I locali dovranno essere restituiti al Comune nello stato di fatto in cui furono consegnati, così come



risultante dall'apposito verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 12 - Penali

1. I concessionari, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente convenzione, oltre all'obbligo di eliminare ogni eventuale danno verificatosi in relazione all'inadempienza commessa, saranno soggetti ad alcune penali.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'ufficio competente inoltrerà all'assegnatario, tramite posta elettronica certificata, notifica dell'eventuale inadempienza riscontrata.
3. In particolare, all'assegnatario inadempiente sarà applicata una penale, definita di seguito nei limiti minimi e massimi applicabili in considerazione della gravità del fatto (mancata prestazione o esecuzione parziale) e del tipo di prestazione (urgente o differibile), nei seguenti casi:
 - a) inadempienze negli interventi di pulizia e igiene del locale che comportino l'intervento del servizio di pulizie da parte del Comune di Beinasco: da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00;
 - b) la scomparsa e/o danneggiato di attrezzature e strumentazione di proprietà comunali assegnate in uso e custodia con l'assegnazione dell'immobile: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00.
4. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica di contestazione, i Concessionari potranno far pervenire le proprie giustificazioni, in forma scritta. Se le motivazioni addotte non saranno ritenute meritevoli di accoglimento o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il citato Responsabile, con propria determinazione, deciderà l'applicazione della penale e ne fisserà l'entità, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che verrà quantificato dal Settore Lavori Pubblici.

Art. 13 - Registrazione della convenzione

1. Il presente atto viene registrato a tassa fissa (*Indicare le eventuali esenzioni dall'imposta di bollo o registro*).
2. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del Concessionario.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Il Concessionario, con la firma del presente contratto, dichiara espressamente di



aver preso visione dell'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e si impegna a trattare i dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo la normativa vigente quale Responsabile esterno al trattamento dei dati.

2. La nomina è formalizzata con decreto del Sindaco, nel quale sono esplicitate tutte le disposizioni per il trattamento dei dati, così come disciplinate dall'art. 28 del succitato GDPR.
3. I concessionari non potranno utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Art. 15 - Norme finali

1. Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire a mezzo di email e/o pec.
2. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno devolute alla competenza del Foro di Torino.
3. Per quanto non espressamente previsto della presente convenzione, si richiamano le norme legislative e le disposizioni regolamentari in materia, vigenti e di futura emanazione.

Art. 16 - Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, salvo che la stessa rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni Legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato e degli ETS.



Beinasco, li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Beinasco _____

Per il Concessionario _____

